



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 04/03/2024

OGGETTO: IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO DI IMPOSTA 2024 - CONFERMA - .

L'anno duemilaventiquattro, addì quattro, del mese di Marzo alle ore 18:53, nella SEDE DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
IANNI ANDREA	SI
MELOZZI FRANCESCA	SI
DI FRANCESCO ANDREA	SI
BERARDINELLI LUCA	SI
DI PIETRO ENZO	--
FAGNANI GIUSEPPE	SI
DI STEFANO LUCIANO	SI
DI LUCA PAOLA	SI
MANCINI NICOLA	SI
DI GIANCAMILLO MASSIMO	SI
MARIANO STEFANO	SI
DI GIACINTO FIORAVANTE	SI
TRIVELLIZZI ANTONIO	SI

Presenti n° 12 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale DI MATTEO CARLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, sindaco IANNI ANDREA, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 12 Consiglieri assegnati al Comune, dichiara, in nome della Repubblica Italiana, aperta la seduta, che è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Di Luca Paola partecipa da remoto.

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone: - al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."

- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";

- al comma 751, che "...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";

- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";

- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";

- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...";

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

Richiamato, inoltre, disposto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 così come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere dal 1° gennaio 2023;

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato "Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130";

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che "... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...".

Visti, inoltre :

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 22 Dicembre 2023 (pubblicato nella G.U. del 30 Dicembre 2023, n. 303) che differisce al 15 Marzo 2024 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 degli Enti Locali;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visti:

- l'art.52 del D.Lgs.15 Dicembre 1997, n.446;

– l’art.1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 Dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 adottata in data 20.04.2021;

Richiamata la Deliberazione n. 13 adottata dal Consiglio Comunale in data 31.05.2023 con la quale sono state approvate per l’anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall’applicazione di cui in narrativa, l’invarianza della pressione tributaria;

Tenuto conto della programmazione dell’Ente secondo quanto previsto dal DUP 2024/2026;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 20.04.2021;

Dato atto della volontà di mantenere l’invarianza della pressione tributaria;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000;

Il Sindaco descrive il punto all’o.d.g..

Il Consigliere Trivellizzi si dice contrario in quanto non vi è stato alcun rinnovamento rispetto al passato.

Il Consigliere Di Giancamillo dice che le stime sono sopravvalutate e attende il consuntivo per avere contezza di ciò.

Tutto ciò premesso e considerato, si procede alla votazione:

Con n. 8 voti favorevoli, n. 4 contrari (Mariano, Di Giancamillo, Di Giacinto, Trivellizzi),

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa, da intendersi per integralmente richiamate, di approvare/confermare, per l’anno di imposta 2024, le seguenti aliquote e le detrazioni ai fini IMU:

TIPOLOGIA UNITA' IMMOBILIARI	ALIQUOTA IMU ANNO 2024
Abitazione principale o assimilata Non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.	Esente per legge
Abitazione assimilate 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. 19 maggio 2000, n.	Esenti per legge

139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	Esenti (assimilati all'abitazione principale)
Abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,00 ‰
Unità immobiliari concesse in uso gratuito fino al 1° grado	6,00 ‰
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,6 ‰ Suddivisa in: - 7,6 ‰ - Quota Stato
Riduzioni del 50% della base imponibile (per legge): a) per i fabbricati di interesse storico o artistico, in possesso dei requisiti indicati dal Regolamento; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, in possesso degli altri requisiti indicati dal Regolamento; c) per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado ed in possesso degli altri requisiti indicati dal Regolamento.	7,6 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola	Esenti
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano locati. (art. 1, comma 751, della L. 160/20219)	Esenti
Terreni agricoli Esenti	Esenti
Tutte le altre fattispecie	10,6 ‰

2. di stabilire nella misura di € 200.00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. di dare atto che la presente Deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, con decorrenza dal 1° gennaio 2024;

4. di stimare in € 820.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di € 170.242,43 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024;

5. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione:

Con n. 8 voti favorevoli, n. 4 contrari (Mariano, Di Giancamillo, Di Giacinto, Trivellizzi),

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 151 del 22/02/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio MARANO SILVANA in data 28/02/2024

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 151 del 22/02/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Responsabile del Servizio MARANO SILVANA in data 28/02/2024.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
sindaco IANNI ANDREA

Il Segretario Comunale
DI MATTEO CARLA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 178

Il 08/03/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 3 del 04/03/2024 con oggetto: **IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO DI IMPOSTA 2024 - CONFERMA - .**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI MATTEO CARLA il 08/03/2024.